



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 27/05/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisette** del mese di **Maggio** alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N°	Nome	Qualifica	Presenza
<u>1</u>	BERTAZZOLI PAOLO	SINDACO	Presente
<u>2</u>	GHIRARDELLI FABIO	CONSIGLIERE	Assente
<u>3</u>	BONARDI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
<u>4</u>	BONARDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
<u>5</u>	GHIRARDELLI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
<u>6</u>	ALARI FIORINDO	CONSIGLIERE	Presente
<u>7</u>	PAISSONI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
<u>8</u>	MARTINELLI MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
<u>9</u>	SERRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
<u>10</u>	SUARDI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
<u>11</u>	BONARDI STEFANIA	CONSIGLIERE	Assente

Presenti : 9

Assenti : 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. DOTT. MATTEO POZZA, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Proposta n. 10 del 15/05/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2026

Il Sindaco prende la parola e illustra le tariffe TARI rispetto al PEF, con incrementi contenuti.

Spiega che gli esercizi commerciali hanno imparato ad ottimizzare le proprie aree produttive di rifiuti e come le case vacanze, ormai equiparate ad alberghi senza ristorante, paghino una tariffa maggiore.

Una somma derivante dal recupero fiscale per 16.000 euro, si propone di usarla per abbattere la tari di alcune attività commerciali per dare un segno tangibile ad alcune categorie di utenze non domestiche, considerando che quest'ultime pagano una tariffa circa tripla rispetto ad un'utenza domestica.

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione n. 2 del 27/04/2023, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/05/2026, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF, del 31 ottobre 2019, con la quale è stato adottato un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), che definisce i criteri di riconoscimento - nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) - dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio per il periodo 2018-2021, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

CONSIDERATO che:

a) con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, del 3 agosto 2021, l'ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

b) con successiva delibera n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

c) con determina n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 l'ARERA ha altresì proceduto alla approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché alla approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;

DATO ATTO che in forza dei richiamati provvedimenti sub lett. b) e c) dell'ARERA, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/05/2026 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti "TARI" per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

VISTO il seguente prospetto del Piano Finanziario per l'anno 2026 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2026
Totale PEF	233.286,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2026
Totale Quadro TARIFFARIO	232.502,00
entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	149.507,00
entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	82.995,00

ATTESO che:

- l'articolo 7 del MTR-3 stabilisce che fino alla decorrenza della disciplina introdotta con la deliberazione 396/2025/R/RIF, a carico dell'utenza finale - a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e da quelle relative alle componenti di costo fisso - sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente ed i corrispettivi in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe pur partendo da dati che provengono dal PEF - predisposto secondo il metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati economici per tutto il terzo periodo regolatorio - assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che:

- ❖ la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- ❖ la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- ❖ per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- ❖ l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- ❖ le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO OPPORTUNO confermare l'equiparazione delle strutture ricettive aventi natura non imprenditoriale a quelle aventi natura imprenditoriale applicando per i locali adibiti a tale utilizzo la categoria n. 106 "Alberghi senza ristorante" definendo specifici coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2026 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

CATEGORIA	KA	KB
01-Famiglie di 1 componente	€ 0,84000	€ 1,00000
01-Famiglie di 1 componente a disposizione	€ 0,84000	€ 1,00000
02-Famiglie di 2 componenti	€ 0,98000	€ 1,80000
02-Famiglie di 2 componenti a disposizione	€ 0,98000	€ 1,80000
03-Famiglie di 3 componenti	€ 1,08000	€ 2,30000
03-Famiglie di 3 componenti a disposizione	€ 1,08000	€ 2,30000
04-Famiglie di 4 componenti	€ 1,16000	€ 3,00000
04-Famiglie di 4 componenti a disposizione	€ 1,16000	€ 3,00000
05-Famiglie di 5 componenti	€ 1,24000	€ 3,60000
05-Famiglie di 5 componenti a disposizione	€ 1,24000	€ 3,60000
06-Famiglie di 6 o più componenti	€ 1,30000	€ 4,10000
06-Famiglie di 6 o più componenti a disposizione	€ 1,30000	€ 4,10000
07-Superfici domestiche accessorie	€ 0,84000	€ 0,00000

CATEGORIA	KC	KD
101-Musei, biblioteche, scuole, ass..	€ 0,51000	€ 4,20000
102-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,80000	€ 6,55000
103-Stabilimenti balneari	€ 0,63000	€ 5,20000
104-Esposizioni, autosaloni	€ 0,43000	€ 3,55000
105-Alberghi con ristorante	€ 1,33000	€ 10,93000

106-Alberghi senza ristorante	€ 0,80000	€ 6,55000
107-Case di cura e riposo	€ 0,95000	€ 7,82000
108-Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	€ 1,00000	€ 8,21000
109-Banche ed istituti di credito	€ 0,58000	€ 4,78000
109-Studi medici (Banche ed istituti di credito)	€ 0,58000	€ 4,78000
109-Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	€ 0,58000	€ 4,78000
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,	€ 0,87000	€ 7,11000
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,07000	€ 8,80000
112-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	€ 1,04000	€ 8,50000
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,16000	€ 9,48000
114-Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,91000	€ 7,50000
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,09000	€ 8,92000
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 4,84000	€ 39,67000
117-Bar, caffè, pasticceria	€ 3,64000	€ 29,82000
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumeria	€ 2,38000	€ 19,55000
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,08000	€ 17,00000
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 6,06000	€ 49,72000
121-Discoteche, night club	€ 1,04000	€ 8,56000
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,58000	€ 4,78000
123-Attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,16000	€ 9,48000

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RITENUTO opportuno introdurre per l'anno 2026 una misura di sostegno comunale all'economia locale, ai sensi dell'articolo 25bis del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), attraverso un'agevolazione del 30% della quota variabile TARI riferita alle utenze non domestiche di seguito indicate:

CATEGORIA
102-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
103-Stabilimenti balneari
105-Alberghi con ristorante
108-Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)
109-Studi medici (Banche ed istituti di credito)
109-Studi professionali (Banche ed istituti di credito)
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
111-Edicola, farmacia, tabaccaio
112-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto
115-Attività artigianali di produzione beni specifici
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
117-Bar, caffè, pasticceria
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumeria
119-Plurilicenze alimentari e/o miste
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
123-Attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista

PRECISATO che tale agevolazione del 30% della quota variabile TARI riferita alle categorie di utenze non domestiche sopraindicate non opera per le superfici per le quali sono già attive

agevolazioni diverse, come previste da regolamento comunale in vigore, a titolo esemplificativo:

- * agevolazione di cui all'art. 19;
- * agevolazione di cui all'art. 23 comma 2;
- * agevolazione di cui all'art. 24 comma 4 lettera a) e b);

TENUTO CONTO che l'agevolazione sopraindicata trova copertura all'interno delle risorse comunali secondo quanto di seguito riportato:

PEF 2026 E MONTANTE TARIFFARIO	IMPORTO 2026
MONTANTE TARIFFARIO necessario per coprire costi PEF come risultanti da metodo MTR-3 ARERA	€ 232.502,00
MONTANTE TARIFFARIO DA ACCERTARE CON CONTABILIZZAZIONI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARICO BILANCIO COMUNE (utenze non domestiche)	€ 8.500,00
FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO TARI	€ 8.500,00
MONTANTE TARIFFARIO da accertare con bollettazione utenze da emettere	€ 224.002,00

RITENUTO di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche, come dettagliatamente indicate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione allegato A) utenze domestiche B) utenze non domestiche, finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2026;

CONSIDERATO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/R/RIF in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale di "Approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani";

DATO ATTO che la carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevede che per la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata *"la gratuità o meno del servizio, le relative esenzioni e/o riduzioni, e le modalità per effettuare il pagamento sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nella Deliberazione tariffaria"*;

RITENUTO di stabilire per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti di importo pari ad € 38,50 per ogni singolo intervento;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che:

- sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della legge n. 147 del 27/12/2013, nella misura del 5%;
- in attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF e successive modificazioni, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":

- la componente UR1 è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2 è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- la componente UR3 è pari a 6,00 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.
- l'importo unitario delle componenti perequative non risulta variato per l'anno 2026.

RICHIAMATO il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 di adozione del *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”* (in Gazz. Uff. del 13 marzo 2025, n. 60).

DATO ATTO che la predetta agevolazione (bonus sociale) si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative stabilite da Arera. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto a una unica fornitura di servizio degli utenti domestici il cui nucleo familiare possiede un ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva ed è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un ISEE con i valori indicati. Quindi, l'utente non dovrà presentare alcuna richiesta, similmente a quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, ma il bonus dovrà essere riconosciuto d'ufficio, dal Comune o dal gestore della tariffa corrispettiva.

CONSIDERATO che, in coerenza con quanto disposto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 al fine di consentire l'erogazione dell'agevolazione e la copertura dei relativi oneri a partire dall'anno 2025:

a) l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato in data 1 aprile 2025 la deliberazione 133/2025/R/RIF con cui si è dato avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale;

b) nelle more della completa definizione del provvedimento, ARERA ha stabilito che, già dal 1 gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompreso un nuovo importo UR3,a (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) che, per l'anno 2025 (e 2026), è stabilita in 6 €/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche.

DATO ATTO che:

-con successiva deliberazione ARERA del 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/RIF sono state approvate le *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”* Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (di seguito: TUBR).

-l'individuazione dei beneficiari dovrà essere effettuata mediante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni.

- in forza delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti, stabilite dal TUBR:

-l'agevolazione (bonus) spettante nell'anno "a" (2025) per ogni utenza domestica agevolabile, è determinata applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno "a" al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti;

- il Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve procedere al riconoscimento automatico del bonus sociale entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 (anno 2026) nella prima rata utile.

RITENUTO di dover stabilire per il versamento della TARI 2026 un numero di rate pari a 2 (due) alle scadenze, importi e modalità di seguito specificate:

RATA	% TRIBUTO DA ADDEBITARE SU BASE ANNUA	SCADENZA	NOTE
1	50%	30/06/2026	con facoltà di versamento in unica soluzione entro il 30 Giugno 2026
2	50%	30/11/2026	

Il versamento della TARI per l'anno 2026 è effettuato tramite Modello F24;

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di poter modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione;

DATO ATTO che le bollette (documento di riscossione) che verranno emesse per la riscossione della TARI, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e ss.mm.ii. in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RICHIAMATO l'art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aggiunge il comma 19-bis all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, disponendo che *"19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta*

per la gestione dei rifiuti urbani”.

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.*

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024 (in G.U. Serie Generale n. 2 del 03.01.2025) con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali.

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, e successive modificazioni, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.*

RICHIAMATI i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, dott. Andrea Pagnoni, in ordine alla regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, dott. Andrea Pagnoni, in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

VISTI:

– il DPR 158/1999;

- il D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- l'art 42 comma 2 lettera b) del T.U.E.L., approvato con D.lgs. 267/2000;
- la legge 160/2019 Legge di bilancio 2020;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento disciplinante i controlli interni;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti	n. 9
Astenuti	n. 0
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI PRENDERE ATTO del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione n. 2 del 27/04/2023, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/05/2026
3. DI PRENDERE ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/05/2026 è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2026-2029, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;
4. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegata tabella A) e B) parti integrante e sostanziale del presente atto, determinate sulla base dei coefficienti per Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche) riportati nella parte narrativa e qui richiamati per la loro formale approvazione;
5. DI CONFERMARE l'equiparazione delle strutture ricettive aventi natura non imprenditoriale a quelle aventi natura imprenditoriale applicando per i locali adibiti a tale utilizzo la categoria n. 106 "Alberghi senza ristorante" definendo specifici coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);
6. DI STABILIRE per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti di importo pari ad € 38,50 per ogni singolo intervento;
7. DI INTRODURRE per l'anno 2026 una misura di sostegno comunale all'economia locale, ai sensi dell'articolo 25bis del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), attraverso un'agevolazione del 30% della quota variabile TARI riferita alle utenze non domestiche di seguito indicate:
 - 102-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 103-Stabilimenti balneari
 - 105-Alberghi con ristorante
 - 108-Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)
 - 109-Studi medici (Banche ed istituti di credito)
 - 109-Studi professionali (Banche ed istituti di credito)
 - 110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
 - 111-Edicola, farmacia, tabaccaio
 - 112-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - 113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 115-Attività artigianali di produzione beni specifici

- 116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 117-Bar, caffè, pasticceria
- 118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumeria
- 119-Plurilicenze alimentari e/o miste
- 120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 123-Attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista

8. DI PRECISARE che tale agevolazione del 30% della quota variabile TARI riferita alle categorie di utenze non domestiche sopraindicate non opera per le superfici per le quali sono già attive agevolazioni diverse, come previste da regolamento comunale in vigore, a titolo esemplificativo:

- * agevolazione di cui all'art. 19;
- * agevolazione di cui all'art. 23 comma 2;
- * agevolazione di cui all'art. 24 comma 4 lettera a) e b);

9. DI STABILIRE che le agevolazioni sopraindicate trovano copertura all'interno delle risorse comunali secondo quanto di seguito riportato:

PEF 2026 E MONTANTE TARIFFARIO	IMPORTO 2026
MONTANTE TARIFFARIO necessario per coprire costi PEF come risultanti da metodo MTR-3 ARERA	€ 232.502,00
MONTANTE TARIFFARIO DA ACCERTARE CON CONTABILIZZAZIONI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARICO BILANCIO COMUNE (utenze non domestiche)	€ 8.500,00
FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO TARI	€ 8.500,00
MONTANTE TARIFFARIO da accertare con bollettazione utenze da emettere	€ 224.002,00

10. DI STABILIRE per il versamento della TARI anno 2026 un numero di rate pari a 2 alle scadenze, importi e modalità di seguito specificate:

RATA	% TRIBUTO DA ADDEBITARE SU BASE ANNUA	SCADENZA	NOTE
1	50%	30/06/2026	con facoltà di versamento in unica soluzione entro il 30 Giugno 2026
2	50%	30/11/2026	

Il versamento della TARI per l'anno 2026 è effettuato tramite Modello F24.

11. DI ATTRIBUIRE alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione.

12. DI STABILIRE per l'anno 2026, in caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo, anche a conguaglio o in rettifica, per il versamento della TARI una rata unica;

13. DI DARE ATTO che:

a) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147/2013, nella misura del 5%;

b) In attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF e successive modificazioni, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":

- la componente UR1 è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;

- la componente UR2 è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

- la componente UR3 è pari a 6,00 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

14. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU INVITO del Sindaco Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e conseguenti;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti n. 9

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n.267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 10**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 15/05/2026

Il Responsabile di Settore
Andrea Pagnoni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 15/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Andrea Pagnoni

IL SINDACO
BERTAZZOLI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO POZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° Comma, del D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal al , esecutiva il 27/05/2026

Addi

IL Segretario Comunale
DOTT. MATTEO POZZA
